



Présidence de la Région  
Bureau électoral

Presidenza della Regione  
Ufficio elettorale

# **REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE COMUNE DI COURMAYEUR 1° GIUGNO 2014**

## **Istruzioni per l'Ufficio regionale per il referendum**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE  
«REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE»

- Pubblicazione n. 1 — Norme sui referendum.
- Pubblicazione n. 2 — Calendario del procedimento referendario.
- Pubblicazione n. 3 — Disciplina della propaganda relativa ai referendum.
- Pubblicazione n. 4 — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione n. 5 — Istruzioni per l'Ufficio Regionale per il Referendum.
- Pubblicazione n. 6 — Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.
- Pubblicazione n. 7 — Risultati ufficiali.

TITOLO I  
L'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

CAPITOLO I  
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO

**§ 1. Costituzione dell'Ufficio regionale per il referendum.**

L'articolo 32 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, stabilisce che il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, nell'ambito del Tribunale medesimo, l'Ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati.

Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il Presidente del Tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio, sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale di Aosta, designato dal Presidente del tribunale medesimo.

**§ 2. Esperti e loro compiti.**

Il Presidente dell'Ufficio regionale per il referendum può avvalersi di esperti per attribuzioni esclusivamente tecniche.

Gli esperti, se nominati, possono:

- a) assistere l'Ufficio regionale per il referendum nelle operazioni di esatta trascrizione, negli appositi prospetti, del numero degli elettori e del numero dei votanti dell'intero comune;
- b) effettuare le operazioni necessarie per determinare il risultato del referendum, totalizzando i voti riportati in ogni sezione da ciascuna risposta, compresi i voti assegnati dall'Ufficio regionale per il referendum in seguito al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli uffici di sezione del comune.

Gli esperti possono entrare in funzione presso l'Ufficio regionale per il referendum solamente dopo che siano ultimate le operazioni di riesame delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e prestano soltanto opera di assistenza e di consulenza senza essere mai investiti di funzioni deliberanti.

Il presidente curerà per tempo che siano messi a disposizione degli esperti appositi strumenti per totalizzare i voti di tutte le sezioni del comune, compresi quelli contestati e provvisoriamente non assegnati nei seggi.

La spesa per il funzionamento dell'Ufficio regionale per il referendum, ivi compresa quella relativa alle competenze spettanti agli esperti, è a carico dell'Amministrazione regionale.

CAPITOLO II

**RAPPRESENTANTI DEI PARTITI, DEI GRUPPI POLITICI  
RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO REGIONALE**

**§ 3. Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici rappresentati nel consiglio regionale.**

A norma dell'art. 35, comma 2, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, i rappresentanti di ognuno dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale, hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum. Essi siedono al tavolo dell'Ufficio stesso od in prossimità ma sempre in un luogo dal quale possano seguire le operazioni.

I rappresentanti dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni e debbono apporre le proprie firme sul verbale medesimo, a norma del primo comma dell'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3, e sui relativi estratti. I rappresentanti stessi appongono la loro firma anche sui plichi spediti dall'Ufficio. Qualora, per ragioni di ordine pubblico, il Presidente dell'Ufficio regionale per il referendum disponga, a norma dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 che si proceda a porte chiuse, i rappresentanti hanno sempre il diritto di entrare e di rimanere nell'aula.

Tuttavia, a termini del sesto comma dell'art. 12 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, il Presidente, uditi gli altri magistrati componenti dell'Ufficio, può sempre, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

CAPITOLO III

**LA POLIZIA DELLA SALA DELL'ADUNANZA  
ED I POTERI DELL'UFFICIO REGIONALE  
PER IL REFERENDUM E DEL SUO PRESIDENTE**

**§ 4. La polizia della sala dell'adunanza.**

La sala, in cui si riunisce l'Ufficio regionale per il referendum, è divisa, da un solido tramezzo, in due compartimenti. Il primo, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori; nell'altro possono accedere, esclusivamente, i componenti dell'Ufficio, gli esperti ed i rappresentanti dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Nella parte della sala riservata agli elettori, possono essere ammessi soltanto coloro che presentino la tessera di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Courmayeur.

Nessun elettore può entrare armato nell'aula, né munito di strumenti atti ad offendere.

**§ 5. I poteri del Presidente dell'Ufficio regionale per il referendum.**

Il Presidente dell'Ufficio regionale per il referendum ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici di sezione.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro i quali commettano reato oppure disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio.

Per ragioni di ordine pubblico, il Presidente può disporre, altresì, che si proceda a porte chiuse. Anche in questo caso, però, come si è già rilevato nel paragrafo 3, i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale hanno diritto di entrare e di rimanere nella sala, salva sempre la facoltà del Presidente stesso di cui al sesto comma dell'art. 12 della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3.

Senza la richiesta del Presidente, la Forza non può entrare nella sala.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima e nelle immediate adiacenze, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza anche senza la richiesta del Presidente, a meno che egli non vi si opponga.

Nella sala hanno pure accesso gli Ufficiali giudiziari, per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente dell'Ufficio regionale per il referendum.

**§ 6. I poteri dell'Ufficio regionale per il referendum.**

L'Ufficio regionale per il referendum deve pronunciarsi su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ed esso demandate.

TITOLO II  
**LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE  
PER IL REFERENDUM**

CAPITOLO IV  
**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
EVENTUALMENTE NON ULTIMATE DALLE SEZIONI**

**§ 7. Operazioni di spoglio.**

L'Ufficio regionale per il referendum, appena insediatosi, dovrà accertare, avvalendosi degli appositi prospetti, se siano pervenuti, *da tutti gli Uffici di sezione*, i plichi con i verbali ed i relativi atti, e se tutti gli Uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.

*Nel caso in cui qualche sezione non abbia completato le dette operazioni, l'Ufficio regionale per il referendum provvederà, in surrogazione degli Uffici di sezione, ad ultimare lo spoglio delle schede ed a svolgere tutti i rimanenti compiti spettanti agli Uffici sezionali stessi.*

Dello svolgimento di dette operazioni, dovrà essere redatto, **per ciascuna sezione che non avrà completato lo scrutinio**, un apposito verbale [*Modello n. 26 (Ref.)*], in duplice esemplare, del quale verrà compilato anche un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio da inviare alla Presidenza della Regione [*Modello n. 14 (Ref.)*] (artt. 45 e 49 della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3).

Nelle operazioni di cui trattasi, l'Ufficio, qualora le sezioni inadempienti fossero numerose, tenuto conto della mole non indifferente di lavoro cui andrebbe incontro, potrà farsi assistere dal personale di cancelleria del Tribunale.

**§ 8. Spedizione dei plichi.**

Delle due copie del verbale di completamento [*Modello n. 26 (Ref.)*], una dovrà essere trattenuta presso l'Ufficio regionale per il referendum, e l'altra, chiusa in apposito plico [*Busta n. 9 (Ref.)*], dovrà essere rimessa alla Segreteria del Comune di Courmayeur.

Nello stesso plico, verrà inserito il suindicato estratto del verbale [*Modello n. 14 (Ref.)*], a sua volta custodito nella Busta n. 6 (Ref.) (che sarà, poi, trasmesso, nella busta medesima, dal Comune alla Presidenza della Regione).

L'invio dovrà essere effettuato utilizzando il Modello n. 29 (Ref.).

Nel caso in cui più sezioni dello stesso Comune non abbiano ultimato le operazioni di scrutinio le Buste n. 9 (Ref.) dovranno essere riunite in un solo plico, sul quale verranno indicati il numero dei verbali in esso contenuti e le

sezioni cui i detti verbali si riferiscono. Anche per la trasmissione di questo plico potrà essere utilizzato il predetto modello.

I plichi contenenti le schede valide verranno consegnati a mano al Tribunale sede dell'Ufficio.

Con le schede, verrà consegnato un estratto del verbale di completamento delle operazioni delle sezioni, per la parte riguardante la formazione del plico delle schede valide [*Modello n. 27 (Ref.)*].

Della consegna delle schede e dell'estratto del verbale, dovrà essere redatto apposito verbale [*Modello n. 28 (Ref.)*].

Anche le Buste n. 7 (Ref.), contenenti le schede relative a più sezioni dello stesso Comune, dovranno essere riunite in un solo plico.

CAPITOLO V

**ACCERTAMENTO DEL NUMERO DELLE SCHEDE  
CONTENENTI VOTI CONTESTATI  
E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI  
DAGLI UFFICI DI SEZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA  
DI AGGREGAZIONE DI ALTRI MAGISTRATI  
ALL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM**

**§ 9. Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.**

Compiute le operazioni illustrate nel capitolo precedente, l'Ufficio regionale per il referendum accerta il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati in tutte le sezioni.

Per evitare eccessive perdite di tempo e conseguenti ritardi nelle successive operazioni demandate all'Ufficio regionale per il referendum, questo primo accertamento potrà essere effettuato sommariamente.

**§ 10. Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'ufficio regionale per il referendum.**

Qualora il rilevante numero delle schede che contengano voti contestati e provvisoriamente non assegnati, approssimativamente accertato, lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, su richiesta del presidente dell'Ufficio regionale per il referendum, aggrega altri magistrati all'Ufficio medesimo nel numero ritenuto necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede anzidette.

Sarà comunque opportuno che il Presidente del Tribunale, per evitare dannose perdite di tempo, ponga a disposizione dell'Ufficio regionale per il referendum un congruo numero di magistrati prima ancora dell'inizio delle relative operazioni in modo che, appena ultimato l'accertamento suindicato, essi, a richiesta del presidente dell'Ufficio, entrino subito in funzione.

Anche quando non si ritenga di far ricorso a questo accorgimento, ed in attesa dell'effettiva assegnazione dei magistrati da aggregare nel numero richiesto, le operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum non dovranno essere sospese.

CAPITOLO VI

**RIESAME DELLE SCHEDE CONTENENTI  
VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE  
NON ASSEGNATI NELLE SEZIONI**

**§ 11. Riesame delle schede contestate per singole sezioni.**

Il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dovrà essere effettuato per singole sezioni.

Le schede, le proteste ed i reclami presentati verranno estratti dalla Busta n. 8 (Ref.)/c, custodita, a sua volta, nella *Busta n. 8 (Ref.)/a*.

Nella decisione sull'assegnazione o meno dei voti contestati, contenuti nelle anzidette schede, l'Ufficio regionale per il referendum deve tener presenti le annotazioni riportate nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [*modello n. 13 (Ref.)*], nonché le proteste ed i reclami presentati in proposito.

Le schede, le proteste ed i reclami, durante le operazioni anzidette, devono essere tenuti sempre distinti sezione per sezione.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio regionale per il referendum avrà cura di far chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, per ogni tipo in unico plico, che verrà suggellato e firmato da tutti i componenti dell'Ufficio stesso.

Per la formazione del predetto plico sarà utilizzata la *Busta n. 8 (Ref.)/c*.

**§ 12. Verbale delle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni.**

Di tutte le operazioni concernenti il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dev'essere compilato un apposito verbale, distintamente per ogni sezione.

La presidenza della Regione, per semplificare gli adempimenti dell'Ufficio regionale per il referendum e per evitare la formazione di atti di dimensioni sproporzionate e di difficile maneggevolezza e consultazione — ciò che si verificerebbe nel caso in cui di tutte le operazioni dell'ufficio medesimo debba essere compilato un unico verbale — ha predisposto, per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni, un estratto di verbale [*modello n. 30 (Ref.)*] nel quale sono previste anche le operazioni per la formazione del plico relativo alle schede riesaminate recanti voti assegnati e voti non assegnati.

L'indicato estratto di verbale verrà compilato in triplice esemplare per ogni sezione per la quale si proceda al riesame delle schede suindicate.

Uno dei tre esemplari dell'estratto del verbale dev'essere inserito nella Busta A (Ref.) ed essere rimesso, con il modello di trasmissione [*modello n. 31 (Ref.)*], alla segreteria del Comune di Courmayeur.

Gli altri due esemplari saranno allegati, rispettivamente, a ciascuno dei due esemplari del verbale di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum [*modello n. 32 (Ref.)*], di cui si tratterà in prosieguo e del quale verranno a far parte integrante.

CAPITOLO VII

**RIEPILOGO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI, DEL  
NUMERO DEI VOTANTI E DEL NUMERO DEI VOTI  
OTTENUTI DA CIASCUNA RISPOSTA  
IN TUTTE LE SEZIONI DEL COMUNE**

**§ 13. Determinazione del numero degli elettori e del numero dei votanti del comune**

Ultimate le operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l'Ufficio regionale per il referendum determina il numero degli elettori e il numero dei votanti dell'intero comune.

In queste operazioni ed in quelle successive l'ufficio medesimo può farsi assistere da uno o più esperti scelti dal presidente dell'Ufficio.

Per la registrazione degli anzidetti dati si adopera il *modello n. 33 (Ref.)*, nel quale il numero degli elettori ed il numero dei votanti riferiti a ciascuna sezione del comune, devono essere sempre distinti in maschi, femmine e totale.

**§ 14. Risultati del referendum del comune**

L'Ufficio regionale per il referendum passa ad effettuare le operazioni per determinare il risultato.

A tale riguardo l'Ufficio procede alla somma dei voti validi favorevoli (SI) e dei voti validi contrari (NO) in tutte le sezioni del comune, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati dai presidenti degli uffici di sezione, nonché quelli assegnati dall'Ufficio regionale per il referendum in sede di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dagli uffici di sezione.

Nel totalizzare i voti validi, l'Ufficio regionale per il referendum deve accertare, come elementi dei suoi calcoli, i dati così come risultano dai verbali delle operazioni degli uffici di sezione [*modelli n. 13 (Ref.)*], i quali non possono essere modificati, fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

È vietato all'Ufficio regionale per il referendum, esclusa questa eccezione, di deliberare o anche solamente di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua specifica competenza. Le dichiarazioni di nullità dei voti devono risultare tutte dai verbali delle operazioni degli uffici di sezione [*modelli n. 13 (Ref.)*] e non sono soggette a discussioni né a deliberazioni dell'Ufficio regionale per il referendum.

Per la registrazione dei voti si adoperano i prospetti *modello n. 34 (Ref.)* e *modello n. 35 (Ref.)*.

Nei prospetti modello *n. 34 (Ref.)* saranno registrati i voti validi e quelli contestati e provvisoriamente assegnati nelle sezioni quali risultano dai verbali degli uffici delle singole sezioni della Regione [*modelli n. 13 (Ref.)*].

Nei prospetti *modello n. 35 (Ref.)* verranno registrati i voti contestati e provvisoriamente assegnati dall'Ufficio regionale per il referendum in sede di riesame delle decisioni prese dagli uffici di sezione.

Gli indicati prospetti *modello n. 34 (Ref.)* e *modello n. 35 (Ref.)* sono stati predisposti in modo che la registrazione dei voti venga fatta per ogni sezione del comune.

Eseguite le predette registrazioni, l'Ufficio regionale per il referendum attesta il risultato dando atto del numero complessivo dei voti che sono stati attribuiti, nell'intera regione, a ciascuna risposta relativa al referendum.

CAPITOLO VIII

**IL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO  
REGIONALE PER IL REFERENDUM**

**§ 15. Compilazione del verbale.**

Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum viene redatto un unico verbale in due esemplari (art. 36, comma 4, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19).

Nel predetto verbale [*modello a. 32 (Ref.)*], debbono essere riportati:

- a) il numero degli elettori ed il numero dei votanti di tutte le sezioni del comune;
- b) il numero dei voti ottenuti da ciascuna risposta (SI e NO);
- c) la proclamazione del risultato.

Il verbale dev'essere firmato, seduta stante, in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente dell'Ufficio regionale per il referendum, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici presenti in consiglio regionale presenti presso l'Ufficio medesimo.

Al verbale anzidetto vanno allegati gli estratti del verbale delle operazioni per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, relativi a ciascuna sezione [*modelli n. 30 (Ref.)*], i quali formano parte integrante di esso.

**§ 16. Spedizione del verbale.**

Un esemplare del verbale deve essere depositato immediatamente alla Cancelleria del Tribunale di Aosta.

Il secondo esemplare deve essere trasmesso al Presidente della Regione.

INDICE  
TITOLO I  
**L'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM**

CAPITOLO I  
**COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO**

- |      |   |        |
|------|---|--------|
| § 1. | Costituzione dell'Ufficio regionale per il referendum | pag. 3 |
| § 2. | Esperti e loro compiti                                | pag. 3 |

CAPITOLO II  
**RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI  
RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI  
PROMOTORI DEL REFERENDUM**

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| § 3. | Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei gruppi politici rappresentati nel consiglio regionale | pag. 4 |
|------|--|--------|

CAPITOLO III  
**LA POLIZIA DELLA SALA DELL'ADUNANZA  
ED I POTERI DELL'UFFICIO REGIONALE  
PER IL REFERENDUM E DEL SUO PRESIDENTE**

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| § 4. | La polizia della sala dell'adunanza                              | pag. 5 |
| § 5. | I poteri del Presidente dell'Ufficio regionale per il referendum | pag. 5 |
| § 6. | I poteri dell'Ufficio regionale per il referendum                | pag. 6 |

TITOLO II  
**LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE  
PER IL REFERENDUM**

CAPITOLO IV  
**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI  
DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON ULTIME  
DALLE SEZIONI**

- |      |                       |        |
|------|-----------------------|--------|
| § 7. | Operazioni di spoglio | pag. 7 |
| § 8. | Spedizione dei plichi | pag. 7 |

**CAPITOLO V**  
**ACCERTAMENTO DEL NUMERO DELLE SCHEDE**  
**CONTENENTI VOTI CONTESTATI**  
**E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI**  
**DAGLI UFFICI DI SEZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA**  
**DI AGGREGAZIONE DI ALTRI MAGISTRATI**  
**ALL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM**

- § 9. Accertamento delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni. pag. 9
- § 10. Richiesta di aggregazione di altri magistrati all'Ufficio regionale per il referendum pag. 9

**CAPITOLO VI**  
**RIESAME DELLE SCHEDE CONTENENTI**  
**VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE**  
**NON ASSEGNATI NELLE SEZIONI**

- § 11. Riesame delle schede contestate per singole sezioni pag. 10
- § 12. Verbale delle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati nelle sezioni pag. 10

**CAPITOLO VII**  
**RIEPILOGO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI,**  
**DEL NUMERO DEI VOTANTI E DEL NUMERO DEI VOTI**  
**OTTENUTI DA DA CIASCUNA RISPOSTA IN TUTTE**  
**LE SEZIONI DEL COMUNE**

- § 13. Determinazione del numero degli elettori e del numero dei votanti del comune pag. 12
- § 14. Risultati nel comune pag. 12

**CAPITOLO VIII**  
**IL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO**  
**REGIONALE PER IL REFERENDUM**

- § 15. Compilazione del verbale pag. 14
- § 16. Spedizione del verbale pag. 14